



COMUNE DI BALSORANO

( Provincia Di L'Aquila )

C.F. 00211900667 - SEDE : Piazza T. Baldassarre n° 13 -

67052 BALSORANO

TEL 0863951215 FAX 0863951249 c/c postale 11674678

GIUNTA COMUNALE n. 26

**Oggetto: Istituzione Ufficio per i procedimenti disciplinari**

L'anno **Duemilatredici** addì 16 del mese di febbraio alle ore 16,00 nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Balsorano.

Convocata per via breve, si è riunita la Giunta Municipale di questo Comune, nelle persone dei

Signori:

Cognome	Nome	Qualifica	Presente	Assente
Tordone	Mauro	Sindaco		X
Capocitti	Gino	Vice Sindaco	X	
Valentini	Francesco	Assessore	X	
Tullio	Servio	Assessore	X	

Riconosciutasi legale l'adunanza per numero degli intervenuti, il Sindaco presidente invita la Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto.

Assiste il signor *Dott. Angelo Mascolo* Segretario Comunale

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- L'art. 55, comma 4, del D.Lgs n. 165/2001, come modificato dall'art.69 del D.Lgs. 150/2009, in vigore dal 15/11/2009, stabilisce che ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) e che la funzione di detto ufficio a quella di contestare l'addebito al dipendente, istruire il procedimento disciplinare ed adottare l'atto conclusivo del procedimento (la sanzione).

CONSIDERATO che:

- Ai sensi dell'art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 69 del D.LGS. 150/2009, sono individuate nuove forme e termini del procedimento disciplinare;
- le infrazioni e le sanzioni superiori al rimprovero verbale sono state modificate dal D.Lgs. n.150/2009 rispetto a quanto previsto nei contratti collettivi vigenti;
- il procedimento disciplinare risulta diversificato in relazione a due fattori : la gravità dell'infrazione e la presenza o meno del responsabile dell'area con qualifica dirigenziale.
- le sanzioni si distinguono in tre categorie di gravità; rimprovero verbale, sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni);
- le nuove disposizioni risultanti dalla modifica dell'art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001 e ss, attribuiscono la competenza per i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di minore gravità ai responsabili di area/settore/servizio, purchè aventi qualifica dirigenziale;
- in questo Comune non sono presenti responsabili con qualifica dirigenziale per cui le sanzioni sono ripartite tra il responsabile cui il dipendente fa riferimento e le altre di maggiore gravità e, pertanto, risultano applicabili le disposizioni di cui al terzo comma del citato art. 55 bis e ss;
- ai sensi del comma 1 del predetto art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 69 del D. Lgs. 150/2009, qualora i responsabili di area non rivestano qualifica dirigenziale o in ogni caso per i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari per le infrazioni di maggiore gravità, è necessario individuare un Ufficio competente per i procedimenti disciplinari che risponda alle modifiche normative intervenute.
- viene osservato che il predetto art. 55, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce poi che le disposizioni di cui agli artt. da 55 a 55 octies costituiscono norme imperative ai sensi e per gli effetti degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, c.c ,nel senso che che tali disposizioni non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva, la quale può disciplinare la materia nei limiti di quanto consentito dalla legge e negli ambiti non riservati alla legge stessa (infrazioni e sanzioni, per quanto non previsto nelle disposizioni in esame, procedure di conciliazione non obbligatoria, procedimento

per l'irrogazione delle sanzioni ai dirigenti nei casi di cui agli artt. 55 bis, comma 7, e 55 sexies, comma 3, sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente incolpato, altri aspetti relativi al rapporto di lavoro inerenti la materia). Inoltre, la disciplina legale prevale sulla disciplina sostanziale contenuta nei contratti collettivi, compresa quella dei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della riforma (15 novembre 2009) e, in presenza di clausole contrattuali difformi, si verifica la sostituzione della clausola nulla con integrazione del suo contenuto ad opera della fonte di legge. Questo meccanismo di sostituzione ha carattere automatico e, pertanto, produce i suoi effetti già a livello di applicazione della norma da parte dell'operatore, senza la necessità di un accertamento preventivo della nullità della clausola da parte del giudice

- il rinnovellato art.55 bis e ss non prevede più espressamente che l'ufficio competente dia avvio al procedimento a seguito della "segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora", essendo stato eliminato questo inciso. Con la riforma risulta chiaro che l'ufficio si attiva non solo nei casi in cui pervenga tale segnalazione, ma anche nelle ipotesi in cui lo stesso abbia altrimenti acquisito notizia dell'infrazione. Ciò si evince dalla seconda parte del medesimo comma, in cui si ancora la decorrenza del termine per la contestazione dell'addebito dalla ricezione degli atti o dall'acquisizione aliunde della notizia dell'infrazione
- Occorre procedere, stante la struttura organizzativa dell'Ente, ad individuare il predetto Ufficio competente per i procedimenti disciplinari;
- Ai sensi del comma 1 del predetto art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 69 del D.Lgs. 150/2009, è necessario, stante la struttura organizzativa dell'Ente, individuare l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari che risponda alle modifiche normative intervenute
- Richiamate le disposizioni del vigente regolamento generale di organizzazione dei servizi e degli uffici
- inoltre, l'art. 55 comma 3 del D.Lgs. 165/2001 pone il divieto per la contrattazione collettiva di istituire procedure di impugnazione delle sanzioni disciplinari;
- i contratti collettivi, cui è affidata dal medesimo art. 55, la possibilità di prevedere procedure di conciliazione non obbligatoria, non contengono, allo stato, alcuna disposizione in tal senso;

DATO ATTO che l'unica figura esistente nella struttura che si intende equiparata al dirigente è quella del Segretario comunale

RILEVATA pertanto la obbligatorietà di individuare, come prescritto dal succitato art. 55 bis comma 4, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari al fine di garantire il corretto svolgimento del rapporto di lavoro con la prevista ed obbligatoria, ove previsto, azione disciplinare;

RITENUTO di:

I. ISTITUIRE l'ufficio competente per i provvedimenti disciplinari individuando nel Segretario comunale, quale organo monocratico, il soggetto competente ad irrogare le sanzioni disciplinari di gravità superiore al rimprovero verbale.

2. DI INDIVIDUARE, nei titolari di posizione organizzativa dell'Ente, ciascuno per il settore di propria competenza, i soggetti cui compete irrogare le sanzioni disciplinari del rimprovero verbale ai dipendenti assegnati alla struttura di appartenenza.

ACCERTATO che nella fattispecie non occorre acquisire il parere di regolarità contabile poichè nessuna spesa deriva al bilancio dal presente atto;

ATTESO che ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del D.Lgs 267/2000 comma secondo e rilevato che questo comune è privo di personale con qualifica dirigenziale e che conseguentemente il sindaco con propri provvedimenti ha nominato i responsabili dei servizi;

VISTO l'art. 55 bis e ss del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dalla Legge 150 Brunetta

VISTO l'art. 23 e ss del CCNL 06.0.1995 e successive modifiche e integrazioni

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/2010 in merito all'applicazione del citato art. 69 del D.Lgs. 150/2009

RITENUTO opportuno provvedere in merito alla individuazione dell'ufficio dei provvedimenti disciplinari richiamando altresì i principi della circolare del 23/12/2010 n.14 della Funzione Pubblica e secondo l'art. 55, al comma 4, stabilisce che "Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari". La disposizione non ha portata innovativa rispetto al testo previgente in quanto già l'art. 59 del d.lgs. n. 29 del 1993 aveva previsto l'individuazione di una competenza ad hoc per la gestione del procedimento disciplinare (U.P.D.). L'individuazione è rimessa alla discrezionalità organizzativa di ogni amministrazione e non è richiesta la costituzione di un apposito ufficio; infatti, la competenza si può svolgere anche nell'ambito di una struttura deputata a più ampie attribuzioni, ma si tratta comunque di una competenza da esercitare in via esclusiva;

Rilevato che la Corte di cassazione ha avuto modo di affermare che "alcuna norma prevede che dell'Ufficio procedimenti disciplinari debbano far parte dipendenti con qualifica almeno pari a quella degli incolpati, né esiste un principio secondo il quale soltanto siffatta composizione sarebbe idonea ad attuare il principio di imparzialità dell'amministrazione", Cass., Sez. lav., n. 10600 del 3 giugno 2004). Alternativamente, la scelta dell'ente locale potrebbe ricadere sull'attribuzione delle funzioni in questione al segretario comunale, opportunamente investito ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del medesimo decreto ovvero sulla costituzione di un U.P.D. in convenzione con altri enti, ai sensi dell'art. 30, comma 4, del testo unico;

VISTO l'art.97 comma 4 lett.d) D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 150/2009;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

VISTA la legge 183/2010 (collegato lavoro)

VISTO il parere reso sulla proposta della presente deliberazione in ordine alla "regolarità tecnica", ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi resi nei modi di legge,

## DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante della presente deliberazione;
  2. DI ISTITUIRE l'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.), ai sensi del 4 comma dell'art. 55 — bis e ss, del D.Lgs. n° 165/2001, individuandolo nel Segretario Comunale pro tempore quale organo monocratico;
  3. DI DARE ATTO che:
    - Resta competenza dei responsabili di servizio la vigilanza sulla disciplina del personale loro assegnato, il controllo sull'assolvimento dei doveri da parte del personale dipendente e l'accertamento delle violazioni a tali doveri costituenti infrazioni disciplinari
    - Ciascun responsabile di servizio, in relazione alla propria competenza, dovrà segnalare, per iscritto, i fatti da contestare al dipendente a lui assegnato per l'istruzione del procedimento
    - Spetta a ciascun responsabile di Servizio l'irrogazione del rimprovero verbale per il personale a lui assegnato.
- Per i procedimenti che vedono come soggetti passivi i responsabili di servizi la competenza viene attribuita al Segretario Comunale
4. . DI PRECISARE che all'Ufficio procedimenti disciplinari sono attribuite le competenze previste dalla vigente normativa in materia di sanzioni disciplinari e, segnatamente, dal CCNL 6 Luglio 1995, come modificato dal CCNL 22 Gennaio 2004 e dal CCNL 11 Aprile 2008, nonché dal D.Lgs. 150/2009.
  5. . Di dare pubblicità al codice disciplinare come stabilito dall'art.68 D.Lgs 150/2009, approvato con delibera C.C.n.3/2008 all'ingresso della sede di lavoro
  6. DI COMUNICARE il presente atto, per opportuna informazione, ai responsabili di posizione organizzativa;
  7. DI DICHIARARE con successiva e separata votazione unanime il presente atto immediatamente eseguibile.



IL VICE SINDACO

Capocritti Gino

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,


IL SEGRETARIO

Dr Angelo Mascolo

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco prot.n° 1310 ,delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li 18.02.2013



Il Responsabile del servizio

Dr. Angelo Mascolo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 18.02.2013 al 04.03.2013 ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva nella seduta del 16.02.2013 (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li 18.02.2013

Il Responsabile del servizio

Dr. Angelo Mascolo